

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO
PROVVISORIO DI BRESCIA

(1797)

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO PROVVISORIO

1797

Libertà

Virtù

Eguaglianza

IN NOME DEL SOVRANO POPOLO.
BRESCIANO

IN GOVERNO PROVVISORIO

Decreta l'organizzazione del seguente Piano

TITOLO I

BASI ORGANICHE

1. Il Governo rappresentante la sovranità del Popolo Bresciano è provvisoriamente affidato a sessanta Cittadini, calcolati sei per Cantone, essendo dieci i Cantoni, in cui è diviso tutto il Territorio.
2. Ogni Cantone ha un luogo centrale, il quale non ha alcuna superiorità sul più piccolo villaggio del Cantone.
3. In ogni luogo centrale risiede
Un commissario nazionale
Un Tribunale Civile di Appello
Un Tribunale Criminale per i delitti ordinarj
Una colonna mobile di Guardia nazionale tratta dal Cantone.

4. In ogni Comune vi è una Municipalità composta di tre individui del Comune, o più, come sarà spiegato.
Un Giudice di pace.

5. Nel luogo, ove il Governo stabilisce la sua sede, vi è Un Tribunale Nazionale Civile
Un Tribunale Nazionale Criminale.

6. Questo piano provvisorio viene attivato nei Cantoni da un Commissario organizzatore rappresentante del Popolo, affinché l'organizzazione sia perfettamente eguale in ogni Cantone.

TITOLO II

DENOMINAZIONE DE' CANTONI, E DE' LORO LUOGHI CENTRALI

<i>Cantoni</i>	<i>Luoghi Centrali</i>
1. Garza Orientale	Torrelunga) in Brescia
2. Garza Occidentale	Pallade)
3. La Montagna	Breno
4. Il Mella	Gardone
5. Il Benaco	Benaco (1)
6. I Colli	Lonato
7. Il Clisi	Asola
8. Il Basso Oglio	Verola Nova (2)
9. Le Pianure	Orzi Novi
10. L'Alto Oglio	Chiari

I luoghi compresi nel circondario d'ogni Cantone saranno posti in fine.

(1) *Era detto Salò.*

(2) *Era detta Verola Alghise.*

TITOLO III

DELLE AUTORITÀ COSTITUITE IN OGNI LUOGO CENTRALE

Articolo I

Del Commissario Nazionale

1. Il Commissario nazionale è l'organo, con cui il Governo corrisponde con tutte le Autorità del Cantone.
2. Esso dispone della colonna mobile, e della guardia nazionale del suo Cantone.
3. Riceve dalle Municipalità del Cantone le rendite che si esigono, riscuote tutte le imposte degli individui del suo Cantone, ed in ogni mese le trasmette al Governo. Ha con se un registratore Tesoriere, ed un Segretario, eletti amenable dal Governo, i quali sono responsabili con lui per l'entrata, ed uscita di Cassa.
4. Veglia per l'esecuzione delle leggi in tutto il Cantone.
5. Invigila sui nemici della Libertà.
6. Fa arrestare i rei di lesa nazione, con obbligo di trasmetterli al Governo entro 24 ore.

Articolo II

Del Tribunal Civile del Cantone

1. Esso è composto di tre giudici. Forma il suo Presidente per turno ogni trimestre, il quale presiede all'ordine del Tribunale.
2. Giudica a pluralità le sentenze di prima istanza che gli vengono appellate. Se le conferma, il giudizio è definitivo; se le annulla vanno in appello al Tribunal civile nazionale residente nel luogo ove è stabilito il Governo.
3. Nella spedizione delle cause sono preferite le prime appellate. Il giudizio si pronunzia in una sola sessione, o in

una seconda al più, che deve succedere immediatamente il giorno dopo la prima.

4. Le spese della procedura sono pagate dalla Nazione.

5. Per garantire la sua autorità ha una guardia temporaria della colonna mobile, che gli viene destinata a sua richiesta dal Commissario nazionale.

6. Ha un Cancelliere che registra gli atti, ed un usciere che ne eseguisce gli ordini.

Articolo III

Del Tribunal Criminale

1. Esso è composto di tre Giudici, ognuno dei quali è Presidente per turno di tre mesi, e di un pubblico accusatore.

2. Il Presidente è anche giudice correzionale, e sommario. I suoi giudizj però non si estendono oltre la carcerazione di una decade. Se la correzione richiede pena maggiore, il Presidente raduna il Tribunale, il quale giudica sommariamente, e colla pluralità de' voti, e può estendere la carcerazione a due mesi

3. Nei delitti ordinarj il Tribunale giudica coll'intervento de' Giurati.

4. La sua procedura è pubblica, e non dura più di tre decadi secondo le forme che saranno stabilite.

5. L'accusator pubblico riceve le accuse, ne istituisce da se *ex officio*, ed assiste a tutta la procedura.

6. Per garantire la sua autorità ha una guardia temporaria della colonna mobile, che gli viene destinata a sua richiesta dal Commissario nazionale.

7. Ha un Cancelliere che ne registra gli atti ed un usciere che ne eseguisce gli ordini.

Articolo IV

Della colonna mobile della Guardia Nazionale dei Cantoni

1. Essa è composta di tutti i Cittadini del Cantone atti a portar l'armi dagli anni 17 alli 50.

2. Essi si prestano per la difesa, e polizia interna sulle requisizioni del Commissario nazionale del Cantone.

3. L'organizzazione di questa guardia sarà stabilita uniformemente in ogni Cantone dal Governo.

TITOLO IV

DEI COMUNI

Articolo I

Delle Municipalità componenti i Cantoni

1. In ogni Comune vi è una Municipalità composta di tre membri del Comune, se la popolazione non eccede li 2000. circa: cinque, se non eccede li 4000. circa: sette, se eccede li 4000. circa.

2. I piccoli Comuni si uniscono in un solo per formare una popolazione almeno di due mila individui.

3. La Municipalità veglia sopra i nemici della libertà del Popolo, li denuncia al Commissario nazionale, ricorre immediatamente al Governo, se il Commissario non si presta.

4. Essa amministra tutte le rendite nazionali del Comune paga gli stipendiati, presiede alle vettovaglie, alla sanità all'acque, alle strade, alle pie istituzioni, alla pubblica istruzione sotto la dipendenza del Commissario del Cantone.

5. Ad esso riferisce tutto ciò che può contribuire alla buona amministrazione, ed a stabilire una saggia costituzione.

Nel caso d'arresti urgenti ricorre al Giudice di pace.

6. Essa ha un Cancelliere, che registra gli atti, ed un usciere, che ne eseguisce gli ordini.

Articolo II *Del Giudice di pace.*

1. Esso viene eletto dal Popolo d'ogni Comune radunato nella Parrocchia, ed istruito prima dell'elezione sull'importanza di far cadere la scelta sopra un cittadino probato ed illuminato.
2. Il Giudice di pace decide definitivamente le questioni civili de' cittadini del Comune fino alla somma di lire cento.
3. Tiene le sessioni in pubblico in qualunque giorno.
4. Nella prima sessione cerca di comporre le parti, e se ciò non gli riesce, nella seconda sessione, che non deve distare al più dalla prima oltre la decade pronunzia il giudizio definitivo.
5. Se la somma eccede le lire cento, dopo di aver cercato di comporre le parti nella prima sessione, che non deve distare al più dalla prima oltre la decade, pronunzia il giudizio definitivo.
6. Gli arbitri si possono eleggere in qualunque luogo del Territorio
7. Non si possono però scegliere per arbitri i Giudici Civili ai quali può competere l'appello in seconda, e terza istanza, salvo il caso che le parti abbiano nell'arbitramento stabilita la innappellabilità.
8. Se gli arbitri non si uniscono per qualunque motivo entro il termine di cinque giorni dopo la nomina, il Giudice di pace ne elegge altri due *ex officio*.
9. Gli arbitri debbono giudicare la controversia alla presenza del Giudice di pace in due sessioni al più, le quali non possono oltrepassare il tempo di due decadi dal dì della loro nomina.
10. I due arbitri eletti dalle Parti si eleggono tra di loro il terzo, se non sono d'accordo; e se non convengono nell'elezione del terzo entro tre giorni, il Giudice di pace diventa il terzo arbitro *ex officio*; ed in questo caso la sentenza seguirà in tre giorni, come nel primo in giorni cinque.

11. La loro sentenza e soggetta al Tribunale d'appello del Cantone, qualora le Parti non vi abbiano rinunciato di certo.
12. La sentenza si eseguisce dal Giudice di pace tre giorni dopo che è emanata, se non gli viene presentato l'atto d'appello sottoscritto dal Presidente del Tribunale del Cantone
13. Esso presiede alla polizia degli abitanti del Comune: corregge i disturbatori della tranquillità pubblica, e domestica, e li condanna anche all'arresto ove più crede meglio, il quale non deve oltrepassare i tre giorni; mentre nei casi di maggior importanza ricorre al Presidente del Tribunale Criminale del Cantone.
14. Comanda la Guardia nazionale del Comune per eseguire gli arresti, e per prestare il braccio in caso d'urgenza alla Municipalità.
15. Il Cancelliere della Municipalità assiste anche alle sessioni del Giudice di pace.
16. Così l'uscire dipenderà dall'una e dall'altro.
17. Le spese si pagano dalla Nazione.

TITOLO V

DEI TRIBUNALI NAZIONALI CIVILE, E CRIMINALE RESIDENTI OVE IL GOVERNO HA LA SUA SEDE

I Giudici dei due detti Tribunali sono dieci, cioè sette per il Tribunale Civile, e tre per il Tribunale Criminale, i quali vengono tratti provvisoriamente dal Governo uno per Cantone.

Articolo I *Del Tribunale Civile Nazionale*

1. Esso è composto di sette Giudici dei dieci, tratti dai Cantoni.

2. Si scelgono tra essi un Presidente, che dura un mese, e presiede al buon ordine del Tribunale.
3. Le cause di secondo appello vi si decidono definitivamente in una sola sessione, o al più in due sessioni, che si tengono in due giorni immediati.
4. Le prime cause appellate sono le preferite.
5. Pronunciato il giudizio si manda subito ad esecuzione.
6. Le spese della procedura si pagano dalla Nazione.
7. Il Cancelliere ne registrerà gli atti.
8. L'uscieri ne eseguirà gli ordini.
9. Ha la sua guardia tratta dall'Armata di linea.

Articolo II

Del Tribunal Nazionale Criminale.

1. Esso è composto di tre Giudici dei dieci tratti dai Cantoni, di un accusatore pubblico, di un Cancelliere, e di un usciere.
2. Si scelgono tra essi tre un Presidente, che dura un mese.
3. Questo Tribunale giudica i soli delitti di lesa nazione.
4. Le sue sessioni sono pubbliche coll'intervento dei Giurati.
5. La sua organizzazione sarà decretata dal Governo.
6. Ha la sua guardia tratta dall'Armata di linea.
7. Le spese della procedura si pagano dalla Nazione.
8. Il Cancelliere ne registrerà gli atti.
9. L'uscieri ne eseguirà gli ordini.

CANTONI

CANTONE di Garza Orientale

1797

LUOGO CENTRALE - Torre lunga in Brescia

Chiusure a Mattina della Garza

Fuori di porta S. Nazaro	(Parte delle Fornaci (Verziano (Aspes	
Fuori di Porta S. Alessandro	(Folzano (Chiaviche (Pontevisa	
Fuori di Porta Pile	(Mompiano (Conicchio	
Fuori di Porta Torre lunga	(S. Francesco di Paola (S. Polo	
Bagnolo	Borgo Satollo	Bottecino a mattina
Bottecino a sera	Castenedolo	Cajonvico
Ciliverghe	Gollione di sopra	Gollione di sotto
Mazzano	Montirone	Nigolento
Nigolera	Paitone	Rezzato
Serle	San Zeno	S. Eufemia
Virle		

CANTONE di Garza Occidentale

LUOGO CENTRALE - Pallade in Brescia

	(Borgo S. Giovanni	
	(Borgo S. Giacomo	
Fuori di Porta S. Giovanni	(Fiumicello	
	(Mandolozza, ed Abbadia	
	(Parte di Urago	
	(Parte della contrada del	
	Violino	
	(Parte delle Fornaci	
Fuori di Porta S. Nazaro	(Roncadelle, e Caselle	
	(Bottonaia	
	(Fontanelle, e Serpente	
	(Borgo Pile	
Fuori di Porta Pile	(S. Bartolomeo	
	(Casa d'Esimo	
Azzano	Borgo	Poncarale Bovezzo
Caino	Capriano	Castelnovo di Pallade
Casaglio	Castegnato	Cellatica
Collebeato	Coler	Cortine
Corticelle	Flero	Guzzago
Mairano	Nave	Onzato
Ospitaletto	Pontegatello	Pontecarale
Pievedizio	Rodengo	Ronco
Sale di Guzzago	Sajano	Torbole
Travagliato	Urago di Mella	Valenzano

CANTONE della Montagna

Anfurlo	Angolo	Artogne
Berzo	Berzo Demo	Briunno
Borno	Bragone	Breno <i>Luogo Centrale</i>
Capo di Ponte	Ceto	Cerveno
Cevo	Cedegolo	Cimbergo
Cividate	Cemmo	Corteno
Cortenedolo	Darfo	Demo
Do, ed Ono	Edolo	Eseno
Erbano	Gorzone	Grevo
Janico	Incudine	Lozio
Loveno	Lozeno	Mazù
Malegno	Malonno	Monno
Mù	Nardo	Niardo
Osimo	Prisco	Paspardo
Pisogne	Pezzo	Ponte di Legno
Prestine	Piano	Pontagna
Rogno	Sciano	Saviore
Sonico	Santicolo	Sellero
Temù	Terzano	Veza
Villa	Vione	

CANTONE del Mella

Avenone	Anfo, e Rocca	Alone
Bovegno	Brione	Brozzo
Collio S. Colombano		Cimo
e Memmo	Casto	Comero
Civine	Carzano, e Novale	Carsina
Concesio	Forno d'Ono	Gardone <i>Luogo Centrale</i>
Irma, e Magno	Inzino	Lodrino
Livemmo	Lavino	Lavenone

Levrange	Lumezzane S. Apoll.	Lumezzane Pieve
Mura	Marazino	Marmentino
Marcheno	Magno d'Inzino	Monticello de' Brusati
Marone	Monte d'Isola	Malpaga
Navono	Nozza	Ono
Ome	Pesoro	Pezaze
Posico	Peschiera	Provezze e Fantecolo
Polaveno	Prato	Presegno
Sesovo	Siviano	Sulzano
S. Vigilio-	Sale Marasino	Sarezzo
Tavernole	Udine	Vestone, e Promo
Nello	Villa, e Cailina	Zone

CANTONE del Benaco

Agnosine	Abione	Bagolino
Benaco <i>Luogo Cent.*</i>	Barghe	Bogliaco
Cacavero	Casa d'Idro	Centenovo
Cisano	Clibio	Degagna
Fasano	Gaino	Gargnano
Gardone del Benaco	Gavardo	Gazzane
Hano	Idro	Limone
Maderno	Manerba	Moscoline
Odolo	Provaglio di sopra	Provaglio di sotto
Portese	Pieve	Polpinazze
Preseglie	Prandaglio	Prabello
Puignago	Raffa	Soprazocco
Sabbio	S. Felice	Sopraponte
Tremosine	Toscolano	Treviso
Teglie	Tignale	Volzano
Vobarno	Villa	Villanova
Vallio		

*Era detta Salò.

CANTONE dei Colli

Arzaga	Bedizzole	Calcinato
Calvasesio	Carzago	Castrezone
Chisoline	Desenzano	Esenta
Lonato <i>Luogo Cent.</i>	Mocasina	Maguzzano
Montechiaro	Monica	Padenghe
Pozzolengo	Rivoltella	Sojano
Venzago		

CANTONE del Clisi

Asola <i>Luogo Centrale</i>	Acquafredda	Casalmoro
Casaloldo	Castelnovo del Clisi	Casalpoglio
Corvione	Calvisano	Carpenedolo
Fiesse	Gambara	Gottolengo
Isorella	Malpaga	Mezzane
Pralboino	Remedello di sotto	Remedello di sopra

CANTONE del Basso Oglio

Alfianello	Bassano	Breda libera*
Boldeniga	Cigole	Cignano
Cadignano	Castelletto di Leno	Castelletto di Quinzano
Faverzano	Ghedi	Leno
Milzanello	Milzino	Manerbio
Mezzullo	Monticelli	Oflega

Pavone	Ponteveco	Porzano
Quinzano	Quinzanello	Seniga
Sangervasio	Scorzarolo	Verola Nova

*Luogo Centrale***

Verola Vecchia

Centrale

* *Era detta Breda Gambarà.*

** *Era detta Verola Albhise.*

CANTONE delle Pianure

Acqualunga	Barco	Barbariga
Bargnano	Brandico	Breda Franca*
Castel gonele	Cizzago	Comezano
Coniolo e Rosa	Cossirano	Corsano
Cremezzano	Dello	Farfengo
Frontignano	Gabbiano	Gerola
Lograto	Longhena	Ludriano,
Maclodio	Meano	Motella
Ognato	Ovanengo	Oriano
Orzi novi <i>Luogo</i>	Orzi vecchj	Padernello
<i>Centrale</i>	Pedernaga	Pompiano
Pudiano	Rocca franca	Rudiano
Scarpizzolo	Surlengo	Trenzano
Trignano	Villa chiara	Villagana

* *Era detta Breda Maggia.*

CANTONE Alto Oglio

Adro	Berlingo	Borgonato
Bornato	Calino	Camignone
Capriolo	Castel covati	Castrezzato
Cazzago	Chiari <i>Luogo Centr.</i>	Clusane
Coccaglio	Cologne	Colombaro
Erbusco	Iseo	Marochina
Monterotondo	Nigoline	Paderno
Palazzolo	Paratica	Passirano
Pilzone	Pontoglio	Provaglio
Rovato	Timoline	Torbiato

Urago d'Oglio

Brescia dalla Camera del Governo 1. Maggio 1797. V. S.
anno primo della libertà italiana.

Pietro Suardi Presidente.

Battista Bianchi del Governo.

Ilario Borgondio del Governo.

Ippolito Bargnani Segr. Del G. P.

fonte

Raccolta dei decreti del Governo provvisorio bresciano e di altre carte pubblicate a quell'epoca colle stampe, Vol. II, n. 337, Tipografia Dipartimentale, Brescia 1804.

LE COSTITUZIONI ITALIANE

1796-1948

a cura di

Enzo Fimiani e Massimo Togna

presentazione di

Maria Elena Boschi

prefazione di

Giovanni Legnini



TEXTUS
EDIZIONI

Per il reperimento dei testi delle costituzioni è stato di fondamentale supporto l'Archivio delle Costituzioni Storiche del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, a cura di Joerg Luther, Fabio Longo, Antonio Mastropaolo, Francesco Pallante e con la collaborazione di Gianluca Parolin, Dario Tosi.

http://dircost.di.unito.it/cs/cs_index.shtml

© Copyright 2015 Textus Edizioni Casa editrice
L'Aquila, via Cappadocia, 9
www.textusedizioni.it
Prima edizione marzo 2015

Consulenza editoriale
Stefania De Nardis
Francesco Giusti

Progetto grafico
Andrea Padovani | zoedesign

ISBN 978-88-87132-94-6